

INDIRIZZO IN ORDINE AI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E AI CRITERI DI VALUTAZIONE SULLA BASE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA – PROGETTO ESECUTIVO OPERE INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO C.RE.M.A. 2020.

a)

6) *REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE*

6.1) Non sono ammessi alla selezione gli operatori che versino nei casi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1-5, D. Lgs. 50/2016. Si applicano altresì le previsioni di cui ai commi 6 - 12 e 14 dello stesso art. 80, D. Lgs. cit..

6.2) Ai fini di quanto prescritto dall'art. 80, comma 3, D. Lgs. cit., con riferimento a tutti i titolari di carica ivi elencati, ancorché cessati dalla carica medesima nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (inclusi quelli appartenenti ad imprese confluite nell'operatore concorrente a seguito d'operazioni di cessione e/o affitto di azienda e/o di ramo d'azienda o fusione o incorporazione verificatesi nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), i concorrenti indicano tutte le condanne penali riportate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p., comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione (fermo restando che i soggetti offerenti non devono indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per cui è intervenuta la riabilitazione). Gli offerenti individuano nominativamente i suddetti titolari di carica e ne riportano le generalità complete (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica, data della nomina e suo termine).

In particolare, la dichiarazione dovrà essere così predisposta:

6.2.1) o attestando che, a carico delle figure predette, non sussiste alcuno dei provvedimenti giurisdizionali, di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016;

6.2.2) ovvero, in alternativa, elencando i provvedimenti suddetti emessi nei relativi confronti ed in tal caso, al fine di consentire alla Società procedente di valutarne la possibile rilevanza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 7, D.Lgs. 50/2016, gli operatori offerenti specificano nella dichiarazione il reato (con i relativi riferimenti normativi) per il quale è stato emesso il provvedimento giudiziario, il giudice che ha emesso quest'ultimo, la relativa data e quella a partire dal quale s'è prodotta l'irrevocabilità del provvedimento, la pena comminata, l'elemento soggettivo (dolo o colpa), la data del fatto di reato ed ogni altro elemento utile a consentire a S.C.R.P. una valutazione consapevole circa la tipologia e la gravità del precedente penale (a questo proposito la Società procedente si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai fini predetti). (Avvertenza: Si raccomanda di richiedere la visura, ex art 33 d.p.r. 313/2002 (la suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce -a differenza del certificato generale, ex art. 24 d.p.r. cit. o di quello penale, ex art. 25 d.p.r. cit.- tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per cui è stato concesso il beneficio della non menzione, le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze cd. di patteggiamento e i decreti penali di condanna).

6.3) Ai fini di quanto previsto dal presente articolo paragrafo e dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sono assimilati e considerati come amministratori muniti di poteri di rappresentanza anche i procuratori speciali, che siano dotati "di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto

assegna agli amministratori” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 16.10.2013, n. 23). Viceversa, ai fini di cui sopra, non sono equiparati agli amministratori con poteri di rappresentanza i meri procuratori ad negotia. Sempre ai fini del presente paragrafo, “L’espressione (...) si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6.11.2013, n. 24).

6.4) Le formazioni collettive, in cui anche un solo soggetto della formazione stessa si trovi in una delle condizioni, di cui al precedente § 6.1, sono escluse.

6.5) A pena d’esclusione, gli operatori - che vi sono tenuti in base all’ordinamento vigente - devono essere iscritti nel Registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti all’oggetto della concessione (ovvero gli operatori stranieri non aventi sede in Italia devono essere iscritti in analogo Registro professionale tenuto da organismi equivalenti, conformemente alle norme vigenti nei rispettivi ordinamenti d’appartenenza, per le attività inerenti all’oggetto della gara). Nel caso di formazioni collettive, tale obbligo opera per ciascuno degli operatori che le costituiscono.

6.6) Alla data di presentazione dell’offerta non devono sussistere, sotto pena d’esclusione, cause di scioglimento e/o d’estinzione relative agli operatori offerenti previste dalla legge, dai regolamenti, da provvedimenti, da atti costitutivi e statuti e - più in generale - 7.7 dall’ordinamento vigente (cfr., ad esempio, gli artt. 16, 27, 2272, 2308, 2323, 2484, 2545duodecies, 2545septiesdecies, 2611 c.c.).

## 7) REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI CONCORRENTI

7.1) I concorrenti devono essere operanti, al momento della presentazione dell’offerta, nel settore della realizzazione di lavori stradali .

7.2) Gli operatori concorrenti devono avere i seguenti requisiti:

7.2.1) avere realizzato - nel corso del triennio precedente la pubblicazione del bando di gara - un fatturato medio annuo non inferiore ad € 3.000.000,00 per lavori stradali e realizzazione di opere e manufatti per viabilità pubblica;

7.2.2) avere realizzato nel corso del quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara appalti per pubbliche amministrazioni di cui almeno due di importo pari o superiore a quello oggetto dell’affidamento, presentando il relativo Certificato di regolare esecuzione.

7.2.3) essere in possesso di efficace e valida attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione ad eseguire i lavori di cui alla categoria OG3, classifica III bis o superiore o attestazione equivalente in base alla normativa vigente nello Stato in cui il concorrente ha sede legale;

7.2.4) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 (o equivalente) in corso di validità per le attività di costruzione, rilasciato da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

7.3) Ogni operatore offerente deve essere munito di referenze, provenienti da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993, sottoscritte in originale e rilasciate successivamente alla pubblicazione del bando di gara, che attestino - in relazione al valore oggetto d’affidamento - la solvibilità e la capacità del soggetto ivi indicato di far fronte con diligenza e regolarità ai propri impegni economici e finanziari.

b)

**CRITERI DI VALUTAZIONE SULLA BASE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

All'Offerta Tecnica è attribuibile un massimo di **30 punti su 100**. All'offerta economica sono assegnabili, al massimo, **70 punti su 100**.

Le offerte che, a seguito di valutazione dell'Offerta Tecnica, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 20 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile di 30 saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard qualitativi minimi attesi dal Comune di Crema.

**CRITERI TECNICO – QUALITATIVI**

La Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle proposte qualitative sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

**i)** proposta di riduzione dei tempi complessivi di esecuzione dei lavori rispetto ai tempi indicati nel progetto esecutivo, la riduzione deve essere compresa tra un minimo di 20 ed un massimo di 40 giorni solari;

**punteggio massimo punti 8 ;**

**ii)** proposta riguardante le modalità di gestione temporanea del traffico pedonale, veicolare e dei bus di linea durante l'esecuzione dei lavori. Saranno in particolare valorizzati i seguenti aspetti:

a) qualità del progetto di gestione del traffico veicolare e del traffico dei bus di linea durante la esecuzione dei lavori volto a minimizzare l'impatto dei lavori sulla transitabilità delle vie; **punteggio massimo punti 4**

b) qualità del progetto per la gestione degli accessi pedonali alla stazione da parte dei passeggeri provenienti dai Bus di Linea e dalla città, con la finalità di minimizzare l'impatto dei lavori rispetto all'accessibilità della stazione e delle zone circostanti, la protezione dei percorsi pedonali, l'attenuazione visiva dei lavori, l'apposizione di cartelli con l'indicazione della fine dei lavori (countdown, ecc);

**punteggio massimo punti 4**

**iii)** proposta di aggiungere una o più pensiline a quelle già previste nel progetto;

**.punteggio massimo punti 14**

A tal fine, per ogni criterio e nel caso di sub-criteri, per ogni sub-criterio e con riguardo a ciascuna offerta, ogni commissario esprimerà un giudizio numerico da 1 (minimo) a 10 (massimo), che unitamente ai giudizi degli altri commissari darà luogo ad un giudizio medio. Il giudizio medio così ottenuto verrà diviso per dieci al fine di determinare il coefficiente (compreso tra 0,1 ed 1).

I coefficienti così determinati saranno riparametrati con l'assegnazione del coefficiente intero, pari ad 1, alla miglior offerta del criterio e/o sub-criterio ed il proporzionale ricalcolo degli altri coefficienti relativi a ciascun criterio e/o sub-criterio oggetto di valutazione.

I punteggi conseguiti dalle offerte scaturiranno quindi dal prodotto tra punteggio massimo teorico del criterio e/o sub-criterio e coefficiente (= 1 per la miglior offerta, <1 e ≥0,1 per le altre offerte) del concorrente determinato per effetto della riparametrazione.

## **CRITERIO ECONOMICO**

La Commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche sulla base del seguente criterio e relativo punteggio: **ribasso percentuale unico rispetto al valore economico dei lavori a base di gara (fino a 70 punti)**

Il punteggio attribuito ai concorrenti sarà determinato attraverso l'applicazione della formula della piattaforma SinTel denominata "Formola del Prezzo Minimo" utilizzata per la valutazione degli elementi quantitativi nella fornitura di lavori.

### **Legenda**

Nelle formule di calcolo riportate nel seguito del capitolo saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- PTmax = Punteggio tecnico massimo assegnabile;
- PT = Punti tecnici assegnati all'offerta;
- PEmax= Punteggio economico massimo assegnabile;
- PE = Punti economici assegnati all'offerta;
- Pb = Prezzo posto a base d'asta, al di sopra del quale non sono ammesse offerte;
- Ps = Prezzo soglia, al di sotto del quale viene assegnato il massimo dei punti economici;
- PTOT = Punteggio complessivo assegnabile all'offerta, dato dalla somma di PEmax e PTmax.

### **Formola del Prezzo Minimo**

La formula da applicare è la seguente:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

dove:

- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
- Pmax = Prezzo più alto offerto in gara;
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; siffatti costi non costituiscono oggetto di valutazione dell'offerta.